

Hate speech non è libertà di pensiero

Le norme per prevenire la diffusione di messaggi che incitano all'odio, alla violenza e alla discriminazione sono in linea con il dettato costituzionale. Ferma restando la libertà di espressione, nulla può ledere il principio di uguaglianza e vanno tutelati i diritti inviolabili dell'uomo

Come diceva Calamandrei, la Costituzione «non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé»

La proposta di legge Zan sembra del tutto coerente con il principio costituzionale di eguaglianza

La piena affermazione dei diritti umani rappresenta un solido argine contro l'intolleranza

di Marilisa D'Amico

L' hate speech consiste in quelle espressioni che «diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di minaccia basate sull'intolleranza inclusa l'intolleranza espressa dal nazionalismo aggressivo e dall'etnocentrismo, sulla discriminazione e sull'ostilità verso i minori, i migranti e le persone di origine straniera» (Raccomandazione n. 20 del 1997 del Consiglio d'Europa).

Perché ci sia hate speech è necessario che concorrano tre elementi: la manifesta volontà di incitare odio, un incitamento che sia idoneo a causare atti di odio e violenza, e il rischio che tali atti si verifichino. Come noto, i social network e i messaggi d'odio in essi contenuti si rivolgono ad una platea pressoché indefinita e proprio per questo sono particolarmente pericolosi.

Come ha posto in evidenza il progetto *La Mappa dell'intolleranza n. 5* dell'associazione Vox-Osservatorio italiano sui diritti (www.voxdiritti.it), di cui sono fondatrice insieme alla dottoressa Silvia Brena, è proprio in contesti, come quello attuale, in cui le discriminazioni emergono con forza e in cui aumenta il rischio concreto dell'inasprimento di forme di odio. La velocità e la forza di diffusione del discorso dell'odio online hanno spinto il legislatore italiano a predisporre strumenti normativi ad hoc, anche sulla scorta delle esperienze di alcuni importanti Stati europei.

Tale predisposizione stimola in prima battuta il costituzionalista a condurre una profonda riflessione sui limiti consentiti alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione: la Carta può

tollerare i discorsi d'odio? La risposta è di segno negativo: la Costituzione, infatti, pur garantendo la libertà di manifestazione del pensiero,

non può in alcun modo legittimare l'odio. Come noto, la Costituzione è nata con l'intento di reagire ad un drammatico passato di violenza e discriminazione.

È infatti nel principio di uguaglianza e nella tutela dei diritti inviolabili dell'uomo che va rintracciata la ratio delle misure volte a contrastare l'odio e le discriminazioni: ne è dimostrazione l'attenzione prestata dai Costituenti all'elaborazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Alla luce di quanto appena posto in evidenza, è bene segnalare che il legislatore italiano ha scelto una strategia di contrasto del cosiddetto hate speech fondato sullo strumento penale nei confronti delle sole espressioni che incitano all'odio e alla violenza nelle ipotesi in cui esse presentino un contenuto lesivo dell'eguaglianza dal punto di vista etnico-razziale e religioso, non ricomprendendovi altre forme di estrinsecazione del pensiero che impattano negativamente su altri gruppi sociali.

L'interesse tutelato con la minaccia sanzionatoria ai sensi dell'articolo 604-bis corrisponde al principio "supremo" dell'uguaglianza nonché alla tutela della dignità degli individui: sembrano del tutto coerenti con il principio costituzionale di eguaglianza, le proposte di legge attualmente in discussione in Parlamento volte a estendere la protezione penalistica anche contro le manifestazioni di odio fondate sulla discriminazione per orientamento sessuale, di genere e nei confronti delle persone con disabilità (progetto di legge con primo firmatario l'onorevole Zan).

L'introduzione di divieti e limitazioni alla diffusione di un linguaggio che odia rappresenta, da un punto di vista giuridico, un tema delicato e problematico, poiché tocca nel profondo principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, quali, da un lato, il principio di eguaglianza e non discriminazione e, dall'altro, la libertà di espressione.

La giurisprudenza della Corte costituzionale, tuttavia, sembra avere tracciato con chiarezza un punto di equilibrio tra i due principi.

In primo luogo, come si accennava, la libertà di espressione, secondo la Corte costituzionale, non può essere sempre e comunque "guarentigata": si pensi alla sentenza n. 20 del 1974, dove si afferma che il buon costume «non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti - impliciti - dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione», la decisione n. 86 del 1974, in cui la Corte ha contrapposto alla libertà di manifestazione del pensiero il diritto all'onore e alla reputazione, la sentenza n. 293 del 2000 in tema di stampa e necessaria tutela della dignità di ogni essere umano e, infine, la sentenza n. 215 del 2017 in tema di reato di ingiuria tra militari e linguaggio sessista.

Secondo la Corte costituzionale, inoltre, è possibile giustificare un intervento di tipo punitivo quando vi sia la sussistenza di un collegamento tra "parola" e "azione" tale da evidenziare l'esistenza di un pericolo "concreto" per il bene che la legge mira a tutelare (cfr. sentenze della Consulta n. 74/1958, n. 87/1966 e n. 108/1974).

La stessa Costituzione, pertanto, impone l'adozione di misure a carattere preventivo e, solo in casi di estrema ratio, cioè quando si dimostri che la parola può trasformarsi in un'azione di tipo violento, di misure di tipo repressivo.

È di fondamentale importanza ribadire, a tal proposito, come la lotta all'odio non debba essere portata avanti solo con divieti e sanzioni, ma anche e soprattutto mediante una reale politica di inclusione e integrazione, come evidenziato anche dai risultati dell'ultima *Mappa dell'intolleranza*; infatti, la piena affermazione dei diritti umani rappresenta un solido argine contro l'intolleranza e il più potente strumento per costruire una società realmente democratica.

Come Università statale di Milano stiamo cercando di promuovere non soltanto approfondimenti didattici e ricerche scientifiche sull'hate speech e sulle sue dimensioni nel mondo del web, ma anche programmi di formazione per studenti e docenti e iniziative pubbliche.

La Costituzione, come diceva Piero Calamandrei, «non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé», ma per farla rimanere viva «occorre metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità». Credo che nell'attuale democrazia spetti a tutti impegnarsi per adottare strategie di contrasto efficaci nei confronti dell'hate speech on line, per evitare che, come è successo in un momento buio della nostra storia, l'intolleranza e la prevaricazione, la negazione della dignità dell'altro, contaminino, fino ad annientarla, la nostra **democrazia**.

Di-segno nero

Marilisa D'Amico è ordinario di diritto costituzionale e prorettore con Delega alla Legalità, all'Università degli Studi di Milano. Di recente è uscito il solo nuovo libro *Una parità ambigua Costituzione e diritti delle donne* (Raffaello Cortina editore) in cui D'Amico ripercorre le tappe del cammino per raggiungere la parità nel nostro Stato costituzionale, muovendo dalle origini antichissime degli stereotipi di genere che ancora ostacolano l'uguaglianza e danno vita a una "parità ambigua".

Sull'hate speech Marilisa D'Amico è intervenuta il 12 aprile al webinar *Di-segno nero L'Europa impossibile della destra radicale* organizzato dalla Fondazione Feltrinelli di Milano, in collaborazione con Goethe-Institut Mailand. Il percorso prosegue il 26 aprile alle 18.30 con un webinar dal titolo "L'Europa impossibile della destra radicale. Che idea hanno le destre dell'Europa?" con lo storico Claudio Vercelli, la giornalista Karoline Schwarz, fondatrice di Hoaxmap.org, e Saverio Ferrari, fondatore dell'Osservatorio Democratico sulle nuove destre. Modera Jacopo Tondelli, direttore de Gli Stati Generali. Concluderà il percorso un dialogo, a maggio, tra il filosofo Michael Joseph Sandel, filosofo, la politologa Nadia Urbinati e il sociologo Michel Wieviorka.